DISCIPLINARE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE, CON EVENTUALE SELEZIONE ED AVVIO AL RECUPERO DELLE FRAZIONI RECUPERABILI, DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO INDIFFERENZIATO, PRODOTTI DA ALCUNI COMUNI SOCI DI AMBIENTE S.P.A.

Indice:

art.1 - Assunzione ed esercizio del servizio

art.2 - Oggetto dell'appalto

art.3 - Importo dell'Appalto

art.4 - Finanziamento dell'Appalto

art.5 - Sistema dell'Appalto

art.6 - Tempi e modalità di esecuzione del servizio

art.7 - Materiali e attrezzature

art.8 - Consegna del servizio

art.9 - Pagamenti

art.10 - Invariabilità del prezzo

art.11 - Subappalto

art.12 - Responsabilità ed oneri dell'appaltatore

art.13 - Personale in servizio

art.14 - Sicurezza sul lavoro

art.15 - Assicurazione per danni a terzi - responsabilità

art.16 - Infrazioni e penalità

art.17 - Risoluzione contrattuale

art.18 - Cauzione

art.19 - Stipula del contratto

art.20 - Responsabilità

art.21 - Sede legale della ditta

art.22 - Domicilio della ditta successivo all'aggiudicazione

art.23 - Cessione dei crediti-cessione del contratto

art.24 - Controversie

art.25 - Riferimenti

NORME GENERALI

ART. 1
Assunzione ed esercizio del servizio

Il servizio viene appaltato alle condizioni generali stabilite nelle norme legislative vigenti in materia e nelle norme particolari del presente Disciplinare.

Art. 2
Oggetto dell'appalto

L'appalto disciplinato dal presente Disciplinare ha per oggetto il seguente servizio:
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE, CON EVENTUALE SELEZIONE ED AVVIO AL RECUPERO DELLE FRAZIONI RECUPERABILI, DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO INDIFFERENZIATO, PRODOTTI DA ALCUNI COMUNI SOCI DI AMBIENTE S.P.A.
Il servizio del presente appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico, costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso od abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Il quantitativo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati oggetto del servizio appaltato nel periodo interessato è stimato in circa **35.602,81 t/anno**, per i rifiuti sotto il Codice Cer 200301 ed **1.000,00 t/a**, per i rifiuti sotto il codice Cer 200303, con possibilità di incremento o decremento del 15%.
I quantitativi relativi ai rifiuti classificati con il Codice Cer 200301 sono stati tratti dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, riferiti all'ultimo anno disponibile e più prossimo, il 2013.
I quantitativi relativi ai rifiuti classificati con il Codice Cer 200303 sono stati per l'anno 2015 previsionalmente stimati in riferimento, con arrotondamento al numero inferiore, rispetto al dato acquisito per l'anno 2014.

Art. 3
Importo dell'Appalto

L'importo presunto complessivo dell'appalto per tutta la durata contrattuale è stimato in :

- € 4.592.762,49 (€ 129,00 per 35.602,81 t/anno) anno 2016 (rifiuti Codice CER 200301)
- € 4.592.762,49 (€ 129,00 per 35.602,81 t/anno) anno 2017 (rifiuti Codice CER 200301)
- € 129.000,00 (€ 129,00 per 1.000 t/anno) anno 2016 (rifiuti Codice CER 200303)
- € 129.000,00 (€ 129,00 per 1.000 t/anno) anno 2017 (rifiuti Codice CER 200303)

Totale **€ 9.443.524,98**

Importo a base d'asta
€ 9.433.524,98, oltre iva come per legge (importo soggetto a ribasso)
Con possibilità di incremento, decremento del flusso dei rifiuti pari al 10 % rispetto ai dati esposti nella presente procedura :
riferiti all'anno 2013 (t/a per i 16 Comuni serviti) per i rifiuti sotto il Codice Cer 200301 (€ 129,00/t x 35.602,81 t/a x 2)
riferiti al dato previsionalmente stimato per il 2015 rispetto ai dati in possesso della S.A. per tutto il 2014, per i rifiuti al Codice Cer 200303 (€ 129,00/t x 1.000 t/a x due, arrotondate in difetto, come da capitolato)
- € 10.000,00 previsti quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così determinati in quanto la stazione appaltante non ha la disponibilità giuridica del luogo in cui si svolge l'appalto.
Le imprese dovranno presentare la propria offerta di corrispettivo del servizio in ribasso rispetto al prezzo unitario di conferimento posto a base di gara pari a **€ 129, 00/ton**..
Resta pertanto inteso che all'Aggiudicatario non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso in cui la produzione di rifiuti sia inferiore al minimo indicato nel bando di gara per fatti indipendenti dalla volontà del conferente.

Art. 4
Finanziamento dell'Appalto

Fondi di terzi dei Comuni Soci di Ambiente S.p.A. a mezzo dei Tributi comunali sui rifiuti e sui servizi disciplinati dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e succ. m. ed i..

Art.5
Sistema dell'Appalto

La Stazione appaltante procederà all'appalto del servizio di cui all'oggetto mediante procedura ristretta ai sensi dell'art.55 e 70 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 in base ai criteri di seguito indicati.
La Stazione Appaltante ai fini di economizzare i costi del servizio appaltato, anche in riferimento ad eventuali costi aggiuntivi per il trasporto dello stesso presso gli eventuali aggiudicatari del servizio che abbiano la disponibilità di un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il conferimento finale della tipologia di rifiuti identificata dai codici CER sopra indicati, ma collocati non in prossimità dei luoghi di produzione del rifiuto ha inteso procedere come segue:
- al fine di rendere le offerte tra loro comparabili in termini di costo per le Amministrazioni servite, in considerazione del fatto che il costo di trasporto rimane a carico delle stesse, sarà introdotto un parametro correttivo desunto da un costo standardizzato del trasporto, assunto pari a 0,12 €/t x Km.

La lunghezza del percorso di andata e ritorno per il conferimento ai vari impianti, da inserire nel parametro correttivo, sarà calcolato, per tutti i 16 Comuni serviti, a partire convenzionalmente dal casello autostradale della A/14 sito in Città Sant'Angelo fino alla sede dei diversi impianti autorizzati degli operatori economici che riterranno di partecipare e che saranno indicati nelle domande di partecipazione alla gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore del prezzo che risulterà essere il migliore e più economico offerto, ricavato in riferimento all'aggiudicatario, previa redazione di apposita graduatoria, nel caso di più offerte, secondo la seguente formula:

$P = Po + Fc \times D$

dove: P = Prezzo complessivo corretto, espresso in €/t

Po = Prezzo offerto al netto del ribasso, espresso in €/t

Fc = Fattore correttivo, espresso in €/t x Km

D = Distanza (A/R) espressa in Km tra il punto di partenza convenzionale e l'impianto proposto (desunta dal sito www.viamichelin.it, con percorsi in via principale autostradali ed in via subordinata con quello più breve, se proposto).

Dunque riassuntivamente il prezzo contrattualizzato sarà quello offerto (in ribasso rispetto a quello posto a base d'asta) dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario, risultato primo a seguito delle operazioni sopra descritte ed a seguito dell'operazione della ponderazione con il parametro correttivo (distanza tra luogo convenzionale di cui sopra e sede dell'impianto) del prezzo offerto in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta, con l'utilizzo della formula citata.
Resta pertanto inteso che all' aggiudicatario non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso in cui la produzione di rifiuti sia inferiore al minimo indicato nel bando di gara per fatti indipendenti dalla volontà dei conferenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art.6
Tempi e modalità di esecuzione dei servizio

Il contratto stipulando per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è soggetto alle ipotesi di anticipata risoluzione e/o recesso dallo stesso, per le ipotesi previste dal punto 14 del Bando per la procedura di cui all'oggetto, che quivi abbiansi per integralmente richiamati.

I rifiuti saranno conferiti a cura e spese dei Comuni conferitori a mezzo delle Ditte che curano per gli stessi i servizi di raccolta dei riferiti rifiuti direttamente presso l'impianto dell'impresa che risulterà aggiudicataria affinché essa impresa provveda al loro trattamento-recupero-smaltimento.

Qualora per causa di forza maggiore o impedimenti di altra natura, imprevisti od imprevedibili, l'impianto di destinazione non possa ricevere i rifiuti, l'appaltatore deve assicurare, previa preventiva comunicazione ed autorizzazione dalla Stazione appaltante e/o dai Comuni conferitori, il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato (per i medesimi servizi oggetto della presente gara), sempre sito nella Regione Abruzzo senza nulla pretendere dalla Stazione Appaltante e/o dai Comuni conferitori. In tal caso gli eventuali costi di trasporto aggiuntivi, sino alla destinazione finale e quant'altro, si intendono compresi nel prezzo del servizio e perciò sono a totale carico dell'appaltatore che dovrà tenere indenne dagli stessi i Comuni conferitori.

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto della normativa generale e specifica inerente la materia dell'appalto.

L'attivazione del servizio in parola potrà avvenire anche sotto la riserva di legge.

Alla scadenza il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito. In particolare, si precisa che a norma dell'art. art. 57 comma 7 D.Lgs. 163.2006, è vietato il rinnovo tacito del contratto, dovendosi considerare nulli i contratti stipulati in violazione del divieto di cui innanzi.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante alle stesse condizioni contrattuali; tale lasso di tempo non potrà in ogni caso eccedere i 6 (sei) mesi, durante i quali il servizio dovrà essere assicurato agli stessi patti e condizioni.

Art. 7
Materiali e attrezzature

Tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché la fornitura di impianto e di esercizio, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 8
Consegna del servizio

La consegna del servizio alla ditta dovrà risultare da apposito verbale che potrà essere sottoscritto anche antecedentemente alla stipula del relativo contratto d'appalto dai rispettivi Responsabili Unici del Procedimento dei 16 Comuni conferitori, appositamente nominati. La ditta non potrà ritardare l'inizio della gestione del servizio, pena la decadenza "de iure e de facto"dell'appalto. La ditta dovrà inoltre risarcire i danni causati alla Stazione appaltante e/o ai Comuni conferitori in conseguenza del ritardato inizio dei servizi.

Art. 9
Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del servizio reso, oltre I.V.A., verrà corrisposto dai Comuni che provvederanno con le proprie provviste (Tributi comunali sui rifiuti disciplinati dalla legge 147.2013 e succ. m. ed i.) a corrispondere il dovuto, in rate mensili, su presentazione di regolare fattura corredata dalle documentazioni di legge.

Art. 10
Variazione del prezzo

E' ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al verificarsi di circostanze imprevedibili durante l'esecuzione del contratto, in riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi F.O.I. rilevati dall'Istat, riferite al secondo anno di validità del contratto;

Art. 11
Subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, o prestazioni o attività comprese nell'appalto a soggetti che abbiano partecipato alla medesima gara con cui gli è stato affidato l'appalto stesso.

Art. 12
Responsabilità ed oneri dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve assicurare la regolare e perfetta esecuzione del servizio in appalto.

2. È fatto obbligo all'appaltatore di segnalare ai competenti uffici della Stazione appaltante e/o dei Comuni conferitori quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio appaltato,ne impediscono il regolare adempimento.

3. Altresì, è fatto obbligo all'appaltatore di denunciare immediatamente alla Stazione appaltante e/o ai Comuni conferitori qualsiasi eventuale irregolarità rilevata all'atto dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto finale di destinazione e recupero.

4. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente disciplinare, l'appaltatore ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che vengano emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.

5. L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante e/o ai Comuni conferitori i nominativi del rappresentante legale e del responsabile tecnico ed ogni eventuale successiva variazione di tali soggetti.

6. Il conferimento dovrà essere garantito con l'apertura dell'impianto per tutti i giorni dell'anno tranne che: le domeniche, 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre, garantendo un orario continuato al giorno che consenta un tempo breve e di attesa massima di ogni mezzo dei Comuni conferitori non superiore ad i 45 minuti. Tale tempistica potrà essere comprovata e verificata anche attraverso strumenti e sistemi di localizzazione dei mezzi, qualora in dotazione. L'eventuale infrazione a tale prescrizione potrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 16 del presente disciplinare.

7. In caso di gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Stazione appaltante e/o i Comuni conferitori hanno la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della ditta appaltatrice, tutte le operazioni necessarie per la regolare esecuzione del servizio, oltre a quanto specificato nel successivo art. 14 del presente atto e condizioni.

8. La Stazione appaltante e/o i Comuni conferitori hanno la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

Art. 13
Personale in servizio

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, l'appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dell'appalto assunto.

2. L'appaltatore è tenuto a:
- osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

3. L'appaltatore deve adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con esso.

4. Inoltre, l'appaltatore deve garantire l'osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

5. L'appaltatore è tenuto ad individuare un responsabile del servizio quale diretto interlocutore della Stazione appaltante e/o dei Comuni conferitori per tutto quanto concerne la gestione dell'appalto assunto.

6. L'esercizio ed il controllo sull'osservanza delle prestazioni e sul regolare espletamento del servizio appaltato è demandato alla Stazione appaltante e/o agli Uffici comunali competenti dei Comuni conferitori.

Art. 14
Sicurezza sul lavoro

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

2. L'appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 in attuazione della legge 3 agosto 2007 n. 123 e s. m. ed i., in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15
Assicurazione per danni a terzi - Responsabilità

1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio appaltato. Altresì, risponde del risarcimento dei danni prodotti a terzi.

2. É fatto obbligo all'appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento del servizio appaltato.

3. La Stazione appaltante e/o i Comuni conferitori sono soggetti terzi ed estranei ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori. Alla Stazione appaltante e/o ai Comuni conferitori non sono imputabili alcun onere né responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori, ivi compresi gli eventuali danni conseguenti all'inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente all'appaltatore stesso.

Art. 16
Infrazioni e penalità

1. L'appaltatore è sottoposto ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio e/o inadempienza alle prescrizioni contrattuali. La misura della penale è stabilita in €. 1.000,00 per ogni giorno e per ognuno dei Comuni conferitori nei casi di interruzione e/o inadempienza.

2. L'applicazione della penale è preceduta da specifica contestazione scritta, da far pervenire all'appaltatore a mezzo raccomandata A.R. oppure mediante e mail o pec. L'appaltatore ha 10 (dieci) giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute congrue, la Stazione appaltante e/o i funzionari dei Comuni serviti, Responsabili del Servizio, o loro delegato, irrogano la penale, il cui importo viene dedotto dalla fattura relativa al mese successivo o incamerato direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ripristinata entro 15 (quindici) giorni dall'incameramento.

ART. 17
Risoluzione contrattuale

1. La Stazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale dell'appaltatore;
b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio da parte dell'appaltatore;
c) cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
d) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
e) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
f) successivi provvedimenti legislativi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
g) motivi di interesse pubblico legati a diverse scelte gestionali delle Amministrazioni, imposte da norme legislative e regolamentari, anche se successive alla stipulazione del contratto d'appalto, anche con specifico riferimento ai casi previsti dall'art. 14 del Bando.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il compenso da corrispondere all'appaltatore è proporzionato al periodo di svolgimento effettivo del servizio.

3. In tutti i casi di cui sopra, l'appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

4. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore della Stazione appaltante e/o dei Comuni conferitori il diritto di affidare la gestione del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria o ad altro soggetto.

5. Nei casi di cui alle lettere a)-b)-c)-d)-e) del comma 1 del presente articolo la Stazione appaltante e/o i Comuni conferitori riscuotono la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno ed addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e/o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.

Art.18
Cauzione

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 1 per cento dell'importo contrattuale complessivo in favore della Stazione appaltante e/o dell'insieme dei Comuni conferitori. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all' articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento se all'appaltatore è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 o equivalenti come per legge.

Art. 19
Stipula del contratto

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 provvede all'aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 11 – comma 7°- del D.Lgs 163/2006.
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

La Ditta verrà invitata a presentarsi alla firma del contratto con apposita comunicazione.

Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto entro un termine massimo di 15 giorni dalla data fissata nella comunicazione di cui al comma precedente, sarà considerato decaduto.

Nell'ipotesi in cui dalla verifica dei requisiti risulti l'esistenza di misure ostative, non si darà luogo alla stipula del contratto, ed al pagamento di quanto eventualmente già reso, senza che la ditta abbia nulla a pretendere dalla Stazione appaltante e/o dei Comuni conferitori.

Art. 20
Responsabilità

La ditta appaltatrice consentirà i controlli da parte della Stazione appaltante e/o dei Comuni conferitori nei modi e forme di legge.
L'azione di controllo e vigilanza da parte della Stazione appaltante e/o dei Comuni conferitori non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Disciplinare .
Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore. Tutti i provvedimenti saranno notificati attraverso i mezzi consentiti dalla legge.

Art. 21
Sede legale della Ditta

L'aggiudicataria in sede di gara dovrà dichiarare la propria sede legale ad ogni effetto giuridico, il recapito telefonico, telefax e postale, l'indirizzo e_mail e indirizzo pec, per tutti gli effetti delle procedure di gara. Ogni variazione successiva dovrà essere comunicata entro tre giorni dal suo verificarsi.

Art 22
Domicilio della Ditta successivo all'aggiudicazione

L'aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto elegge domicilio legale sul territorio nazionale per tutti gli effetti annessi e connessi agli obblighi contrattuali e per tutta la durata del contratto stesso.
Ogni comunicazione relativa al servizio di appalto verrà indirizzata all'aggiudicataria presso il domicilio di cui sopra.

Art. 23
Cessione dei crediti - cessione del contratto

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non autorizzata dalla Stazione appaltante e/o dei Comuni conferitori. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla.
È vietata la cessione del contratto d'appalto a terzi.

Art. 24
Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'applicazione del presente Disciplinare, anche dopo la scadenza dell'appalto e qualunque ne sia la natura, sarà demandata alla magistratura competente del Foro di Pescara. E' espressamente esclusa la possibilità di adire ad ogni forma di arbitrato.

Art. 25
Riferimenti

Il servizio richiesto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
a) dal presente disciplinare;
b) dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle altre normative vigenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;
c) dal D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento attuativo, dal codice civile e dalle altre disposizione normative di diritto privato, per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati;
d) dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, sanità ed ambiente, stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare d'appalto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.